



DETERMINAZIONE

Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 stipulato con il fornitore Orienta SpA per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – CIG 723196999B

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. (in appresso anche semplicemente Codice) ed in particolare l'art. 106 comma 1 lettera a) a tenor del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura

di affidamento “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile Unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Visto il Regolamento di contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

Visto il budget per l'anno 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 27 del 5 dicembre 2019;

Vista la delibera n. 40 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di revisione del bilancio di previsione 2020 (revisione budget 2020), inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto l'Accordo Quadro CIG 723196999B, rep. n. 36/2018, sottoscritto in data 9 luglio 2018 da AIFA e ORIENTA SpA e della durata di 24 mesi a partire dal 24/07/2018, all'esito della procedura di gara indetta con determinazione direttoriale n. 2030 del 12 dicembre 2017 e aggiudicata con determinazione direttoriale n. 849 del 29 maggio 2018, nell'ambito del quale possono essere sottoscritti contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA;

Considerato che l'importo complessivo massimo previsto dal predetto Accordo Quadro è pari a € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP;

Vista la Determina DG n. 659 del 15/06/2020 con la quale è stata autorizzata la modifica temporale della durata dell'Accordo Quadro suddetto, in virtù della quale è stata estesa dal 24/07/2020 sino al completo esaurimento dell'importo massimo contrattualmente previsto di € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP come per legge, e comunque non oltre il 31/12/2020, salva diversa determinazione dell'AIFA;

Vista la nota del Settore Risorse Umane prot. n. 0137556-04/12/2020-AIFA-AIFA_SRU-P con cui è stata da ultimo avviata la ricognizione dei fabbisogni per rilevare *“l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e funzionali che legittimino la conservazione temporanea del personale somministrato dalla società ORIENTA in servizio”* (allegata);

Vista la nota a mezzo e-mail prot. n. 0144683-21/12/2020-AIFA-AIFA-A con la quale il Settore Risorse Umane dà atto al RUP delle risposte pervenute dai vari uffici AIFA (allegata) rappresentando che *“tutti i Dirigenti interessati hanno risposto in maniera puntuale sulla necessità di continuare ad avvalersi di detto personale in servizio attualmente con contratto di somministrazione. Ciascuno di loro ha rappresentato l'esistenza, ad oggi delle esigenze temporanee ed eccezionali, che ne giustificano appunto la permanenza in servizio, quali la sostituzione di personale in maternità, in aspettativa e in congedo straordinario. Inoltre molti dirigenti hanno indicato il numero delle pratiche svolte dal suddetto personale somministrato, nonché la tempistica di consegna e i risultati raggiunti, e l'alta e specifica expertise acquisita”*;

Vista la nota prot. n. 0139590-10/12/2020-AIFA-AIFA_STDG-P trasmessa al Collegio dei Revisori per la seduta dell'11 dicembre, con la quale il Direttore Generale ha approfonditamente relazionato in merito ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti per poter legittimamente procedere ad un'ulteriore estensione dell'Accordo Quadro in parola sino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto, in ossequio agli articoli 32 e 97 della Costituzione (allegata);

Visto il verbale n. 26/2020 del Collegio dei Revisori, trasmesso agli organi vigilanti con nota prot. n. RFV208P del 11/12/2020, con il quale il Collegio *“constatato il perdurare dell'evidenziata necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nell'ambito della tutela del diritto alla salute, anche mediante il ricorso al personale somministrato, in ottemperanza ai principi costituzionali sopra richiamati, riterrebbe giustificato – salvo diverso avviso da parte delle Amministrazioni vigilanti e in assenza di idonei interventi normativi diretti a superare le criticità riferite all'assetto organizzativo rappresentate più volte anche da questo Collegio – l'ipotesi di procedere ad un'ulteriore del contratto in essere sino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto, fissato attualmente al 31 gennaio 2021”* (allegati);

Vista la nota prot. n. 0141255-14/12/2020-AIFA-AIFA_STDG-P del 14/12/2020 per la seduta del 15 dicembre, con la quale il Direttore Generale ha informato il Consiglio di Amministrazione della prossima modifica dell'Accordo Quadro e della istruttoria condotta in merito (allegata);

Visto il Modulo di “Richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso in data 14/12/2020 prot. n. HR/140686/P e assunto in data 15/12/2020 al prot. n. 0142123-15/12/2020-AIFA-AIFA-A, con il quale il Settore Risorse Umane dell’Agenzia ha richiesto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., l’estensione della durata dell’Accordo Quadro rep. n. 36/2018, stipulato con il fornitore Orienta SpA, dal 1° gennaio 2021 sino al termine di cessazione dell’emergenza epidemiologica in atto (fissato, attualmente, al 31 gennaio 2021) e comunque fino al completo esaurimento del budget residuo, salva diversa determinazione dell’AIFA;

Preso atto altresì di quanto ivi precisato in merito alle motivazioni a sostegno della richiesta di modifica ed in particolare la *“necessità di continuare a fronteggiare le attività attualmente espletate dal personale somministrato anche a fronte del coinvolgimento attivo dell’Agenzia nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 alla luce della capienza economica dell’Accordo Quadro in commento”*;

Vista la nota a mezzo e-mail con la quale l’Ufficio Contabilità e Bilancio conferma la disponibilità del budget residuo indicato in € 995.275,64, oltre IVA e IRAP come per legge, alla data del 16/12/2020;

Vista la relazione di cui alla nota acquisita in data 18/12/2020 al prot. n. 0144385-18/12/2020-AIFA-AIFA-A, con la quale il DEC dell’Accordo Quadro ha proposto di *“procedere come peraltro ritenuto sussistente dal Direttore generale con nota del 10 dicembre u.s., ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, ad estendere la durata del contratto CIG 723196999B non oltre il completo esaurimento dell’importo massimo contrattualmente previsto, e comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, attualmente fissato al 31 gennaio 2021”*;

Preso atto che nella sopra citata Relazione il DEC ha espressamente dichiarato che le attività previste nell’Accordo Quadro sono eseguite dal fornitore ORIENTA SpA con regolarità e correttezza;

Vista la nota con cui il Direttore Generale del 21/12/2020 prot. n. 0145168-21/12/2020-AIFA-AIFA_STDG-P, ha altresì informato personalmente il Ministro della Salute, illustrando in particolare che *“questa Agenzia, constatato il perdurare della necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nell’ambito della tutela del diritto alla salute, anche mediante il ricorso al personale somministrato attualmente in servizio, in ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e, in particolare, al principio di continuità dell’azione amministrativa ad esso strettamente correlato, intende procedere ad un’ulteriore estensione dei contratti di somministrazione in essere sino al termine di cessazione dell’emergenza epidemiologica in atto, fissato, attualmente, al 31 gennaio 2021. Ciò anche tenuto conto della proposta normativa, recentemente approvata in seno alla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati nell’ambito della votazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio per l’anno 2021, che prevede, tra l’altro, la possibilità per l’Agenzia di proroga e rinnovo dei contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020”*;

Vista la Relazione di cui alla nota del 22/12/2020, prot. n. 0145632-22/12/2020-AIFA-AIFA-P, con la quale il RUP, per le ragioni addotte nella Relazione medesima cui integralmente si rimanda, ha autorizzato la modifica della durata dell’Accordo Quadro in argomento

sussistendo le condizioni richieste dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici ed in particolare che tale estensione è stata esplicitamente prevista all'art. 3 comma 1 dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto, ove non esauritosi nell'arco della durata contrattuale, fermo restando il limite di durata di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Appurato, altresì, che la durata complessiva dell'Accordo Quadro, a seguito dell'estensione temporale in parola, è conforme al limite di durata di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 in virtù del quale *"la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni"*;

Considerato, inoltre, che l'estensione della durata non altera la natura generale del Contratto che resta immutato per ogni altra condizione contrattuale ivi prevista;

Preso atto che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma massima non garantita già autorizzata con la determina DG n. 849 del 29 maggio 2018;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica della durata del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica della durata dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 stipulato con ORIENTA SpA, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA CIG 723196999B.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata dell'Accordo Quadro è estesa dal 1° gennaio 2021 sino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto (fissato, attualmente, al 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il completo esaurimento del budget residuo, salva diversa determinazione dell'AIFA, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
3. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere ad Orienta SpA rispetto alla somma di € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP come per legge previamente autorizzata con la determina DG n. 849/2018 a titolo di importo contrattuale massimo non garantito.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con

le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 22/12/2020

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Allegati:

- Autorizzazione del RUP prot. n. 0145632-22/12/2020-AIFA-AIFA-P e relativi allegati

Pubblicato sul profilo del committente in data _28/_12/_2020__